

REGOLAMENTO DONNE IMPRESA

APPROVATO IN ASSEMBLEA IL 22 APRILE 2024

Art. 1 (Costituzione)

- 1. È costituito, ai sensi dello Statuto della Confartigianato-Imprese, il Movimento nazionale “Confartigianato Donne Impresa” – definito nel seguito “Donne Impresa” o “Movimento”, quale articolazione organizzativa del Sistema Confartigianato-Imprese.*
- 2. Donne Impresa è composto dalle imprenditrici dei settori di cui all’articolo 1 dello Statuto confederale associate al Sistema Confartigianato Imprese.*
- 3. Sono incluse nella composizione del Movimento le familiari della persona titolare di impresa, a qualsiasi titolo operanti stabilmente in azienda, che possono partecipare alle attività del Movimento, con la sola esclusione dei diritti di elettorato attivo e passivo e della presenza nella composizione degli organi del Movimento nazionale e dei Movimenti regionali e territoriali.*
- 4. Lo status di componente del Movimento cessa nel caso di cessazione dell’adesione all’Associazione territoriale di appartenenza, o per l’esclusione o il recesso della stessa Associazione dal Sistema confederale.*
- 5. Donne Impresa ha sede in Roma presso la Sede nazionale della Confartigianato Imprese.*

Art. 2 (Finalità e obiettivi)

- 1. Donne Impresa, ai sensi dello Statuto confederale, opera nel contesto della rappresentanza e della politica generale della Confederazione per promuovere ed incentivare lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria femminile e contribuire a creare e sviluppare la cultura di impresa.*
- 2. Donne Impresa agisce in stretto coordinamento con le strutture confederali ad ogni livello, nella condivisione degli indirizzi politici ed associativi assunti dai relativi Organi.*
- 3. Le componenti di Confartigianato Donne Impresa, in aderenza al Codice Etico di Confartigianato Imprese, si impegnano ad attuare e rispettare modelli di comportamento conformi ai principi di valorizzazione delle risorse umane, di legalità, di responsabilità sociale, di concorrenza leale, di tutela ambientale, dei più elevati modelli di relazione.*
- 4. Donne Impresa, nell’ambito del Sistema confederale, è volto alla inclusione ed al più ampio confronto. In questo senso dovranno anche essere interpretate le norme del presente Regolamento, che garantisce il rispetto della democrazia associativa nella prospettiva della maggiore partecipazione e del migliore coinvolgimento.*

Confartigianato Donne Impresa

5. *Costituiscono ambiti di intervento le azioni finalizzate, in particolare, a:*

- a) sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili;*
- b) promuovere la cultura delle pari opportunità e delle politiche di genere;*
- c) contribuire ad individuare e proporre misure per favorire l'autoimprenditorialità e sostenere l'impresa nel suo ciclo di vita, nonché per favorire la conciliazione vita-lavoro-cura della famiglia e tutelare gli interessi economici delle Donne Imprenditrici, nell'ambito delle politiche della Confederazione;*
- d) promuovere ricerche, studi e momenti di confronto pubblico su tematiche economiche e sociali, per sollecitare politiche idonee a sostenere il potenziamento della presenza femminile nell'economia;*
- e) incoraggiare le nuove generazioni femminili ad inserirsi nei posti di responsabilità aziendale ed associativa ai vari livelli;*
- f) promuovere la presenza attiva delle imprenditrici presso Enti ed Organismi economici, sociali e culturali, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;*
- g) sostenere la partecipazione attiva delle donne imprenditrici all'attività sindacale, economica e sociale nel sistema Confartigianato nonché il loro accesso alle cariche elettive, anche nell'ottica della politica di genere e delle pari opportunità, anche valorizzando il principio meritocratico nell'accesso ai ruoli associativi;*
- h) promuovere attività di formazione professionale, manageriale, culturale e personale, capaci di incrementare l'affermazione delle imprenditrici in tutto il sistema economico;*
- i) intervenire, all'interno del Sistema Confartigianato, nell'analisi e nella discussione di provvedimenti normativi, che abbiano rilevanza sulle imprese, con un impatto di genere;*
- l) essere attivamente presenti con proposte e iniziative nell'ambito delle tematiche sociali, per la promozione di un consesso civile in cui siano prioritari i valori di solidarietà, rispetto e dignità;*
- m) divulgare la cultura di genere tra gli associati e i dirigenti del Sistema Confartigianato-Imprese, quale valore da trasmettere ai territori.*

Art. 3 (Struttura del Movimento)

1. *Donne Impresa è formato dai Movimenti costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali e delle Federazioni Regionali e Province Autonome del Sistema Confartigianato Imprese. I Movimenti regionali possono essere costituiti qualora nella Regione vi siano almeno due Movimenti territoriali, fatti salvi i casi di Molise, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.*

2. *Nei casi in cui non sia costituito il Movimento regionale secondo quanto previsto al comma precedente, la Federazione regionale o la Provincia Autonoma può individuare un'imprenditrice quale Osservatrice, con l'obiettivo di attivare i percorsi che portano alla costituzione degli organismi territoriali e regionale del Movimento. L'Osservatrice ha titolo a partecipare agli organi nazionali, ma senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo.*

3. *L'incarico di Osservatrice ha durata di un anno e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori sei mesi. Dell'attribuzione dell'incarico deve essere data tempestiva informazione alla Presidenza nazionale del Movimento.*

4. *In relazione alle caratteristiche delle singole Associazioni, i Movimenti facenti capo alle stesse possono essere articolati sul territorio, fermo restando che la rappresentanza negli organismi nazionali e regionali è del solo Movimento territoriale.*

5. *Si intende regolarmente costituito il Movimento territoriale il cui Organo direttivo abbia almeno cinque componenti, salvo deroghe temporanee o permanenti deliberate dalla Giunta Nazionale di Donne Impresa su richiesta dei Gruppi interessati.*

6. *L'avvio del percorso di costituzione di un Movimento territoriale deve essere comunicato alla Presidente nazionale da parte delle promotrici in accordo con l'Associazione territoriale di riferimento.*

7. *Per i Movimenti in fase di costituzione viene prevista l'opportunità di fruire, su richiesta, di un periodo di tutoraggio finalizzato alla costruzione delle migliori condizioni per la costituzione del Movimento e la sua presenza negli Organi nazionali e regionali, con le seguenti modalità:*

a) il tutoraggio consiste nella designazione da parte della Giunta nazionale di una propria componente che opererà per un anno in funzione di consulenza e accompagnamento del Movimento in fase di costituzione, la cui rappresentante potrà partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli Organi;

b) la Giunta può altresì emanare un atto di indirizzo per la realizzazione di gemellaggi finalizzati allo scambio ed all'acquisizione di buone pratiche.

8. *L'avvenuta costituzione del Movimento territoriale e la composizione dei suoi organi deve essere formalizzata con apposita comunicazione alla Presidente nazionale di Donne Impresa.*

Art. 4 (Organi)

1. *Sono Organi di Donne Impresa:*

- a) Assemblea;*
- b) Giunta Esecutiva;*
- c) Presidente.*

Art. 5 (Assemblea)

1. *L'Assemblea è composta dalle Presidenti dei Movimenti territoriali. Ogni Movimento territoriale ha diritto ad un voto più un voto ogni 1000 associate a livello territoriale in regola con il pagamento del contributo di sistema e ulteriore frazione di 500, avendo a riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto le Presidenti dei Movimenti regionali, una rappresentante per ogni Movimento territoriale in fase di costituzione, nonché le Osservatrici regionali.*

2. *L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente su delibera della Giunta Esecutiva con avviso spedito, mediante strumento che ne provi la ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta motivata della maggioranza delle componenti della Giunta Esecutiva con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.*

3. I Movimenti territoriali provvedono alla designazione delle proprie rappresentanti in Assemblea entro i termini e nei modi indicati dall'avviso di convocazione. In caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione è possibile delegare per iscritto un'altra dirigente dello stesso o di altro Movimento territoriale. La stessa persona può essere destinataria di una sola delega.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle sue componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di un terzo delle componenti, salvo quanto previsto per l'elezione della Presidente.

5. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente di Donne Impresa o, in caso di suo impedimento, dalla Vicepresidente Vicaria.

6. La Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.

7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti presenti, salvo le diverse maggioranze previste per l'elezione del Presidente. Le votazioni si svolgono tutte in forma palese. Delle decisioni assunte viene redatto sintetico verbale sottoscritto dalla Presidente.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) indicare le linee di politica generale e programmatica dell'Organizzazione;
- b) approvare il Regolamento di Donne Impresa e le sue modifiche, previo accordo della Giunta esecutiva confederale;
- c) promuovere interrelazioni tra le azioni nazionali e le attività degli ambiti territoriali;
- d) approvare il programma annuale di attività del Movimento;
- e) eleggere la Presidente e, su proposta della Presidente, tre Vicepresidenti di cui una Vicaria.

9. Per l'elezione della Presidente è richiesta la maggioranza dei voti delle componenti dell'Assemblea per la prima votazione. Successivamente si procede al ballottaggio, sulla base dei voti presenti, tra le due candidate che hanno ricevuto il maggior numero dei voti nella prima votazione. Per l'elezione delle altre cariche è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

Art. 6 (Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è composta dalla Presidente, dalle Vicepresidenti anche in rappresentanza della propria Regione, dalle Presidenti dei Movimenti Regionali e delle Province Autonome per ogni Regione ove siano costituiti almeno due Movimenti territoriali, fatti salvi i casi di Molise, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle Regioni che hanno già rappresentanza in Giunta spetta una componente in più, anch'essa indicata dagli organi regionali al proprio interno, se hanno un numero di associate in regola con il pagamento del contributo di sistema superiore al 10% del totale nazionale delle imprenditrici associate al Sistema confederale, avendo a riferimento i dati al 31 dicembre dell'anno precedente. La designazione delle componenti aggiuntive ha valore per l'intero mandato, salvo quanto previsto per i casi di vacanza dell'incarico di cui al comma 3.

3. La Giunta Esecutiva viene costituita all'inizio del mandato della Presidente e dura in carica quattro anni. Nella prima riunione del mandato provvede a formalizzare con

apposita deliberazione la propria composizione. Le vacanze che eventualmente si verificassero durante il mandato, per dimissioni, decadenza, revoca da parte degli organi regionali o cause personali, verranno integrate per cooptazione con delibera della Giunta adottata in base alla proposta della Regione interessata, che provvederà a fornire la propria indicazione nel termine massimo di 45 giorni dal verificarsi della vacanza. Decorso tale termine, entra di diritto a far parte della Giunta la Presidente del Movimento territoriale della stessa Regione con il maggior numero di associate in regola con il pagamento del contributo di sistema al 31 dicembre dell'anno precedente o, nel caso in cui sia già componente della Giunta, la Presidente del Movimento successivo quanto a numero di associate.

4. *Alla Giunta partecipano senza diritto di voto le Osservatrici regionali eventualmente nominate. La Presidente può invitare alla Giunta, per la migliore trattazione ed analisi di particolari materie, esperti esterni o Dirigenti del Sistema.*

5. *La Giunta Esecutiva è convocata dalla Presidente di norma ogni due mesi, con avviso inviato almeno dieci giorni prima della riunione, con le modalità indicate dalla Giunta stessa. La Presidente è altresì tenuta a convocare la Giunta Esecutiva quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo delle sue componenti indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.*

6. *La Giunta Esecutiva è presieduta dalla Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla Vicepresidente Vicaria. La riunione è valida quando sia presente la maggioranza delle componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nella convocazione, la riunione è valida se sia presente almeno un terzo delle componenti.*

7. *Le deliberazioni sono prese a maggioranza delle presenti. Non è ammessa delega per la partecipazione alle riunioni. Le votazioni si svolgono tutte in forma palese. Delle decisioni assunte viene redatto un resoconto sintetico sottoscritto dalla Presidente.*

8. *Coloro che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarate decadute, previo avviso alla Regione di appartenenza.*

9. *La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:*

a) formulare il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) prendere iniziative attuative delle finalità del Movimento;

c) stabilire la data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) indicare a Confartigianato Imprese, su proposta della Presidente, le rappresentanti presso Enti, Istituzioni, Commissioni o comunque in ogni ambito dove sia richiesta o opportuna la presenza del Movimento;

e) proporre all'Assemblea il testo del Regolamento e le sue modifiche, previo accordo da parte della Giunta esecutiva confederale.

Art. 7 (Modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi mediante collegamento da remoto)

Le riunioni degli organismi collegiali potranno essere svolte in presenza o da remoto attraverso l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza, garantendo comunque il raccordo con la struttura nazionale di supporto e secondo le modalità previste dal Regolamento della Confederazione.

Art. 8 (La Presidente)

1. La Presidente:

- a) rappresenta Donne Impresa in tutte le sedi in cui è richiesta la presenza e la testimonianza del Movimento;*
- b) propone alla Giunta la nomina di rappresentanti presso ogni organismo dove sia richiesta o ritenuta opportuna la presenza di una rappresentante di Donne Impresa;*
- c) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea;*
- d) conferisce alle Vicepresidenti e alle componenti della Giunta deleghe per singole materie o per iniziative che richiedano particolare impegno e competenza;*
- e) propone alla Giunta la costituzione, con durata determinata, di Commissioni per lo studio di materie di particolare interesse, formate da persone scelte nell'ambito del Movimento. Le Presidenti delle Commissioni possono essere invitate alle riunioni della Giunta.*

2. *Le funzioni della Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono esercitate dalla Vicepresidente Vicaria.*

3. *In caso di dimissioni, o comunque di anticipata cessazione dell'incarico della Presidente, la Vicepresidente Vicaria assume la presidenza temporanea del Movimento e su delibera della Giunta procede entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea elettiva, con preavviso di almeno 30 giorni.*

4. *La Presidente si avvale di un Comitato di Presidenza composto dalla Presidente stessa e dalle Vicepresidenti.*

5. *Le candidature per l'elezione della Presidente devono essere formalizzate mediante invio delle stesse alla Segreteria nazionale del Movimento, unitamente al relativo programma ed al curriculum vitae riportante anche le esperienze associative, almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato o comunque prima della data fissata dalla Giunta per l'Assemblea elettiva.*

Art. 9 (Modifiche al Regolamento)

1. *Le modifiche da apportarsi al presente Regolamento sono proposte dalla Giunta e approvate dall'Assemblea previo accordo da parte della Giunta esecutiva confederale.*

Art. 10 (Incompatibilità)

1. *La carica di Presidente nazionale di Donne Impresa è incompatibile con incarichi istituzionali, così come definito dallo Statuto e dal Regolamento di Confartigianato Imprese, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con Confartigianato Imprese.*

2. *Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva confederale e dalla stessa deliberate.*

3. *La carica di Presidente nazionale è incompatibile con quelle di Presidente di Associazione territoriale o di Federazione Regionale, degli Organismi di Categoria o delle Organizzazioni a carattere sociale di cui allo Statuto Confederale. Pertanto, la Presidente dovrà dimettersi da tali cariche entro tre mesi dalla sua elezione, a pena di decadenza.*

Art. 11 (Norme comuni sulle cariche)

- 1.** *Tutte le cariche di Donne Impresa, nazionali, regionali e territoriali, durano quattro anni e sono rinnovabili per un solo ulteriore consecutivo mandato, con il limite massimo di otto anni complessivi.*
- 2.** *Per l'elezione alle cariche nazionali, regionali e territoriali è necessario:*
 - a) essere imprenditrice in attività ed appartenere ad una delle categorie di cui all'art.1 dello Statuto della Confederazione;*
 - b) essere associata ed in regola con il versamento del contributo di sistema nell'anno in corso ed almeno nel biennio precedente o, se più recente, dalla data di adesione alla Confederazione; l'eventuale regolarizzazione è autorizzata dalla Confederazione nel caso di mancanze non attribuibili alla persona in questione;*
 - c) per l'accesso alle cariche nazionali occorre inoltre aver ricoperto incarichi dirigenziali nell'ambito dei Movimenti territoriali o regionali.*
- 3.** *La perdita di uno dei requisiti comporta la decadenza immediata dalla carica e l'avvio delle procedure per la sostituzione.*

Art. 12 (Adempimenti dei Movimenti Territoriali e Regionali)

- 1.** *Al fine di garantire il valore fondamentale dell'omogeneità della regolamentazione su tutto il territorio, i Movimenti territoriali e regionali dovranno, entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, adeguare i propri Regolamenti al Regolamento Nazionale ed inviarne copia alla Segreteria nazionale di Donne Impresa con l'elenco delle componenti degli Organi.*
- 2.** *In ogni caso, l'appartenenza al Sistema confederale comporta l'aderenza di tutte le parti ad una sola fonte normativa di Sistema (costituita dal complesso di Statuto, Regolamento confederale, Regolamenti dei Movimenti nazionali, Regolamento delle Categorie, Codice Etico). Sono attribuite all'autonoma regolamentazione dei singoli Movimenti le fattispecie peculiari dei diversi territori.*
- 3.** *È diritto e dovere di tutti i Movimenti adottare il logo di Donne Impresa nella sua interezza.*
- 4.** *Le componenti di Donne Impresa sono tenute ad osservare il Regolamento nazionale, nonché le deliberazioni e le direttive adottate dagli Organi.*
- 5.** *I Movimenti sono tenuti a comunicare alla Segreteria Nazionale di Donne Impresa ogni variazione dell'organo direttivo.*
- 6.** *I Movimenti devono approvare entro il 31 dicembre per l'anno seguente ed inviare alla Presidenza nazionale di Donne Impresa entro il 31 gennaio successivo il programma annuale ed il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente.*
- 7.** *In mancanza degli adempimenti di cui presente articolo senza adeguata motivazione, da fornire alla Presidenza per la valutazione da parte della Giunta, al Movimento viene sospeso il diritto di voto e della partecipazione delle sue componenti agli organismi nazionali del Movimento, fino all'esecuzione di quanto previsto. La Giunta può stabilire nei singoli casi una graduazione dei tempi e dei modi di applicazione delle sanzioni e indicare un percorso di adeguamento e di regolarizzazione.*
- 8.** *Con la finalità di costruire un percorso comune di conoscenza e condivisione di temi ed obiettivi nell'ambito di tutto il territorio nazionale ed al fine di garantire le competenze per l'accesso alle cariche, tutti i Movimenti, a partire dai loro organi direttivi, sono tenuti*

ad assicurare la massima presenza delle componenti alle occasioni formative organizzate ad ogni livello.

9. Al fine di valorizzare le competenze presenti sui territori ed aumentare l'inclusione ed il coinvolgimento delle imprenditrici nelle attività di Donne Impresa, le Presidenti dei Movimenti territoriali e Regionali sono impegnate a conferire alle componenti dei loro organi direttivi deleghe per singole materie o per iniziative che richiedano particolare impegno e competenza.

Art. 13 (Norme finali – rinvio normativo)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione. Le attuali componenti degli Organi restano comunque in carica fino alla scadenza del mandato. Qualora con lo spirare del mandato in corso si sia raggiunto il limite di 8 anni consecutivi, è precluso ogni ulteriore mandato consecutivo.

2. Per le componenti e invitate della Giunta Esecutiva e del Comitato di Presidenza è previsto un rimborso spese secondo le regole stabilite da Confartigianato Imprese. Per quanto riguarda le Commissioni, i costi di partecipazione alle riunioni sono a carico delle Associazioni o Federazioni di riferimento, tranne nel caso della partecipazione ai lavori degli Organi su invito della Presidente. Quanto agli altri incarichi previsti dal Regolamento, le fattispecie e le modalità dell'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione saranno concordate con la Sede nazionale.

3. La Sede nazionale della Confederazione provvede al supporto logistico ed operativo delle attività del Movimento. È impegno delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali fornire analogo supporto ai Movimenti costituiti presso di loro.

4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione dello Statuto e al Codice Etico di Confartigianato-Imprese.